

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 30/03/2020

### FATTO

Il ricorrente ha stipulato con il convenuto intermediario due distinti finanziamenti rispettivamente rimborsabili con formula della delegazione di pagamento e della cessione del quinto. Il primo, identificato dal n.\*\*855 è stato acceso il 21.07.2008 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della 59° rata, mentre il secondo, identificato dal n.\*\*004 è stato concluso il 25.07.2008 ed estinto alla 58° rata. Dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste per oneri commissionali e assicurativi avanzate con riferimento al primo finanziamento (n.\*\*855) ammontano ad euro 775,31, mentre per il secondo (n.\*\*004) ad euro 1.084,86. Sulle somme richieste sono pretesi gli interessi dal reclamo e le spese di assistenza professionale, quantificate in euro 200,00, oltre euro 20,00 per spese ricorso.

L'intermediario costituitosi eccepisce preliminarmente l'estraneità della controversia all'ambito d'applicazione dell'art. 125-*sexies*, primo comma del D.lgs.385/93, introdotto dal D.lgs.141/10, in quanto i finanziamenti risultano stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della menzionata normativa. Eccepisce, inoltre, la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla retrocessione del premio assicurativo non maturato.

Nel merito, parte convenuta osserva che i contratti evidenziano analiticamente i costi *recurring* e *up-front* e con riferimento al contratto n.\*\*\*855 di aver già riconosciuto l'importo di euro 698,72, di cui euro 126,00 per diritti Ente. La Compagnia di Assicurazione, invece, avrebbe già rimborsato la quota di oneri non maturati per euro 161,46. Riguardo al



contratto n.\*\*\*004 precisa che in sede estintiva ha provveduto al rimborso di euro 503,10 e che il ricorrente ha anche ottenuto il rimborso degli oneri assicurativi per euro 162,45.

Alla luce di quanto dedotto, parte resistente chiede al Collegio di rigettare le domande attoree.

## DIRITTO

Sull'eccezione sollevata dall'intermediario, avente a oggetto l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies, si richiama il consolidato indirizzo dell'ABF in materia (cfr., *ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 12335/2017; Collegio di Roma, decisione n. 1215/2017; Collegio di Torino, decisione n. 5382/2017; Collegio di Milano, decisione n. 10497/2016) in virtù del quale il contratto anticipatamente estinto, seppure sorto nel vigore del vecchio testo dell'art. 125, comma 2, del D.lgs.385/93, sia comunque soggetto alle previsioni dell'art.125-sexies del D.lgs.385/93, come introdotto dal D.lgs. 141/10.

Per quanto attiene al difetto di legittimazione passiva avanzata dall'intermediario riguardo la restituzione del premio assicurativo non goduto a seguito di estinzione anticipata, l'orientamento dell'Arbitro è quello di riconoscere l'intermediario tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le voci, incluso il premio assicurativo (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Per i finanziamenti oggetto di controversia, i costi *recurring* rinvenibili dai contratti in atti riguardano: le commissioni finanziatore e il premio assicurativo e per il solo finanziamento n.\*\*855, anche i diritti Ente. Non vi sono costi riconducibili agli oneri *up-front*.

Relativamente al rimborso degli oneri assicurativi, pur mancando la prova dell'effettivo pagamento da parte della Compagnia di Assicurazione, è da ritenersi valida la dichiarazione dell'intermediario peraltro non contestata dal ricorrente. Sui criteri di rimborso si evidenzia che i contratti assicurativi escludono il rimborso delle polizze per la quota non maturata e il modulo di adesione la copertura assicurativa non prevede una specifica modalità di rimborso, tale per cui è da applicarsi la determinazione del *pro-rata temporis*.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) sulla quantificazione dei costi *recurring* in applicazione dei criteri consolidati, si ottiene che l'ammontare dovuto per il finanziamento n.\*\*855 è così suddiviso:

- commissioni finanziatore, euro 1.232,40;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- diritti Ente, nessun rimborso poiché l'importo spettante è stato integralmente riconosciuto in sede di conteggio estintivo;
- premio assicurativo, euro 2,50 al netto di quanto già corrisposto.

Al netto del rimborso di euro 572,72 (pari a euro 698,72 meno i diritti Ente di euro 126,00), per il finanziamento n.\*\*855 spettano euro 662,18, come rappresentato in tabella.

rate complessive	120	rate scadute	57	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	63	TAN	4,50%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
<i>Commissioni finanziatore</i>				2.347,42 €	Recurring	1.232,40 €		1.232,40 €
<i>Diritti ente</i>				240,00 €	Recurring	126,00 €	126,00 €	0,00 €
<i>Premio assicurativo</i>				312,31 €	Recurring	163,96 €	161,46 €	2,50 €
<i>Ulteriori rimborsi</i>				0,00 €		0,00 €	572,72 €	<b>-572,72 €</b>
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>Totale</b>								<b>662,18 €</b>

Per il finanziamento n.\*\*004 le voci e le somme dovute sono di seguito indicate:

- commissioni finanziatore, euro 622,59, già al netto del rimborso di euro 503,10 riportato in conteggio estintivo;
- premio assicurativo, euro 320,18, al netto di quanto già riconosciuto pari a euro 162,45.

In totale, le somme spettanti per il finanziamento n.\*\*004 sono euro 942,77, come indicato in tabella.

rate complessive	120	rate scadute	55	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	65	TAN	4,50%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
<i>Commissioni finanziatore</i>				2.078,19 €	Recurring	1.125,69 €	503,10 €	622,59 €
<i>Premio assicurativo</i>				891,00 €	Recurring	482,63 €	162,45 €	320,18 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>Totale</b>								<b>942,77 €</b>

A fronte del complessivo importo di euro 1.604,95 riferito ad entrambi i finanziamenti sono dovuti gli interessi legali dal reclamo, mentre non spetta la refusione delle spese di assistenza professionale per la natura seriale del ricorso.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.604,95, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI